

Edison Stoccaggio Spa

Proposta 2
Adeguamento normativo dei tassi di interesse per ritardato pagamento

Sintesi dei capitolo coinvolti

Capitolo	Paragrafo/ Sottoparagrafo	Descrizione sintetica aggiornamento
Capitolo 16 – Fatturazione e Pagamento	16.4.3	Aggiornamento dell'indice da adoperare per il calcolo degli interessi per i casi di ritardato pagamento

CAPITOLO 16**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

16.1	PREMESSA	172
16.2	TIPOLOGIA DI FATTURA	172
16.3	IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	173
<i>16.3.1</i>	<i>Le fatture relative ai servizi di stoccaggio</i>	<i>173</i>
<i>16.3.2</i>	<i>Le altre tipologie di fattura</i>	<i>173</i>
<i>16.3.3</i>	<i>Gli allegati alle fatture</i>	<i>174</i>
16.4	I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	174
<i>16.4.1</i>	<i>I termini di emissione delle fatture</i>	<i>174</i>
<i>16.4.2</i>	<i>I termini di pagamento delle fatture</i>	<i>174</i>
<i>16.4.3</i>	<i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	<i>175</i>
<i>16.4.4</i>	<i>Modalità di anticipo e di invio delle fatture</i>	<i>176</i>
16.5	LE CONTESTAZIONI	176

(procedura R.I.D. - Rapporti Interbancari Diretti), presso un'Azienda di Credito indicata dall'Impresa di Stoccaggio. In alternativa, previo accordo tra le Parti, l'Utente potrà effettuare il pagamento mediante ritiro di ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.) o bonifico bancario con valuta fissa corrispondente alla data di scadenza presso primari istituti di credito indicati dall'Impresa di Stoccaggio.

Nell'eventualità in cui il giorno di scadenza della fattura cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente dovrà provvedere al pagamento delle fatture stesse entro il primo giorno lavorativo successivo.

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al paragrafo 17.4 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura.

16.4.3 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente **dovrà** ~~è tenuto al~~ riconoscimento automatico (senza costituzione di mora), sugli importi fatturati, **e non pagati**, degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari **al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del** ~~a 1/365 del Prime Rate, che sarà rilevato dalla tabella a cura dell'ABI pubblicata da "Il Sole 24 ore" maggiorato di due punti percentuali, ciò a condizione che gli interessi di mora così determinati non risultino uguali o superiori al limite determinato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108. Qualora ciò si dovesse, invece, verificare, gli interessi saranno dovuti nella misura del Prime Rate ABI senza maggiorazioni~~ **Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002.**

~~Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., per ritardi superiori a 30 giorni dalla scadenza originaria dell'obbligazione (una o più fatture totali o parziali), l'Impresa di Stoccaggio si riserverà la facoltà di addebitare all'Utente, in aggiunta agli interessi di mora, una penale per ritardato pagamento in ragione dello 0,020% dell'importo non pagato, per ogni giorno di ulteriore ritardo, più eventuali spese di sollecito e recupero del credito e salvo comunque il risarcimento del danno.~~